



Haunold S.p.A.

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

ACCORDO PLURIMO A LIVELLO AZIENDALE HAUNOLD S.P.A.

Indice:

.../.../... Accordo plurimo a livello aziendale

CCNL Impianti a fune

27/10/2004 PRIAMO Comunicato del Fondo

22/01/2003 CCNL Accordo di rinnovo

05/07/2000 CCNL Accordo economico 2° biennio

11/11/1998 CCNL Testo definitivo

28/06/1996 CCNL Accordo economico 2° biennio

26/07/1994 CCNL Testo definitivo

27/10/2004

PRIAMO - Comunicato 27 ottobre 2004

Autorizzazione COVIP - Impianti a fune

A seguito delle modifiche statutarie apportate dall'Assemblea del Fondo in data 29/4/2004 fu dato inizio alla procedura autorizzativa prevista dalla corrispondente deliberazione dell'autorità di vigilanza sui Fondi Pensione. Concluso l'iter autorizzativo la COVIP ci ha comunicato l'approvazione delle modifiche apportate.

A far data dalla presente comunicazione è dunque immediatamente efficace l'adesione a Priamo del lavoratore del comparto Impianti a fune.

Il modulo di adesione e la scheda informativa che lo accompagna possono essere scaricati dal sito Web del Fondo www.fondopriamo.it o richiesti direttamente alla segreteria organizzativa di Priamo. E' in via di realizzazione anche la stampa e la distribuzione del materiale suddetto.

22/01/2003

Intesa nazionale per l'adesione delle aziende esercenti impianti di trasporto a fune e dei lavoratori dalle stesse dipendenti al fondo di previdenza complementare Priamo

In attuazione dell'Accordo nazionale 24.10.02 e nel rispetto dei contenuti definiti nell'allegato "Protocollo aggiuntivo sulla previdenza complementare", le parti confermano la volontà di adesione al "Fondo pensione PRIAMO", prevedendo contestualmente l'attivazione di un Comitato tecnico ristretto ai fini dell'operatività dell'adesione stessa nonché il comune impegno verso gli Organi del Fondo per assicurarvi una presenza ANEF a garanzia dei reciproci interessi di categoria.

Le parti concordano altresì:

- che la misura delle contribuzioni dovute da azienda e lavoratore è quella definita nel sopra richiamato "Protocollo aggiuntivo" e che la decorrenza delle relative trattenute diverrà operativa dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo pensione PRIAMO;
- che possono divenire associati al predetto Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune, che abbiano manifestato la relativa volontà di adesione con le modalità stabilite dallo Statuto del Fondo, purché abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità di servizio da computare sommando i periodi di lavoro prestati nella stessa azienda con qualsiasi forma, presente e futura, di accensione del rapporto di lavoro dipendente;
- che, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo pensione PRIAMO e nei tempi che saranno convenuti con gli Organi dello stesso, è assicurata alle aziende e ai lavoratori del settore una rappresentanza congrua nell'Assemblea del predetto Organismo.

Torino, 22 gennaio 2003

ANEF

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

Allegato: Protocollo aggiuntivo sulla previdenza complementare

Le parti,

- vista la legge 8.8.95 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- preso atto delle modificazioni apportate al D.lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari;
- ritenuto di poter valutare la possibilità di attivare per tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale;

s'impegnano a definire le modalità per l'attivazione di tale forma previdenziale, tenuto conto della situazione occupazionale del settore, degli eventuali costi di gestione e del grado medio di adesione nella fase iniziale.

Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore sono stabilite come segue:

a) sul valore cumulato dei seguenti istituti retributivi: retribuzione minima base, indennità di contingenza, scatti di anzianità:

- 1% a carico del lavoratore
- 1% a carico dell'impresa

b) sulla quota di TFR da maturare nell'anno:

- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31.12.95;
- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31.12.95;
- 100% per il lavoratore di prima occupazione.

Le contribuzioni di cui sopra non possono essere aumentate per un periodo di 2 anni dalla data d'inizio di operatività del Fondo nazionale. Gli oneri contributivi a carico dei lavoratori e delle imprese sono subordinati alla effettiva operatività del Fondo.

ANEF

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

05/07/2000

INTESA NAZIONALE PER L'ADESIONE DELLE AZIENDE ESERCENTI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE E DEI LAVORATORI DALLE STESSE DIPENDENTI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE "PRIAMO" (Bolzano, 20 settembre 2000)

In attuazione dell'Accordo nazionale 5.7.00 e nel rispetto dei contenuti definiti nel "Protocollo aggiuntivo sulla previdenza complementare" di cui al CCNL 11.11.98, le parti, convengono di aderire al "Fondo pensione nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini", denominato in forma abbreviata "Fondo pensione Priamo".

Le parti concordano altresì:

- che la misura delle contribuzioni dovute da azienda e lavoratore è quella definita nel sopra richiamato "Protocollo aggiuntivo" e che la decorrenza delle relative trattenute diverrà operativa dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo pensione Priamo e, comunque, non prima dell'1.1.01;
- che possono divenire associati al Fondo pensione Priamo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo pensione Priamo con le modalità stabilite dallo Statuto di tale Fondo, purché abbiano maturato almeno 3 mesi d'anzianità di servizio, da computare sommando i periodi di lavoro prestati nella stessa azienda con qualsiasi forma, presente e futura, di accensione del rapporto di lavoro dipendente;
- che, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sul Fondo pensione Priamo e nei tempi che saranno convenuti con gli organi dello stesso, è assicurata alle aziende e ai lavoratori del settore una rappresentanza congrua e paritetica nell'Assemblea del predetto Fondo.

11/11/1998

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti,

- vista la legge 8.8.95 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari;
- ritenuto di poter valutare la possibilità di attivare per tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale;

si impegnano entro il 31.12.98 a definire le modalità per l'attivazione di tale forma previdenziale, tenuto conto della situazione occupazionale del settore, degli eventuali costi di gestione e del grado medio di adesione nella fase iniziale. A tal fine viene costituita una commissione paritetica.

Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore, a decorrere dall'1.1.99, sono stabilite come segue:
sul valore cumulato dei seguenti istituti retributivi: retribuzione minima base, indennità di contingenza, scatti d'anzianità:

- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa;

sulla quota di TFR da maturare nell'anno:

- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31.12.95;
- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31.12.95;
- 100% per il lavoratore di 1a occupazione.

Le contribuzioni di cui sopra non possono essere aumentate per un periodo di 2 anni dalla data d'inizio di operatività del Fondo nazionale.

Gli oneri contributivi a carico dei lavoratori e imprese sono subordinati all'effettiva operatività del Fondo.

Le parti, determineranno, altresì, entro il 31.12.98, la contribuzione straordinaria necessaria all'avvio del Fondo.

28/06/1996

Protocollo aggiuntivo sulla Previdenza integrativa.

Le parti, anche con riferimento alla riforma in atto del sistema previdenziale e ai contenuti del D.lgs. 30.12.92 n. 503 e del D.lgs. 21.4.93 n. 124, convengono sull'esigenza di nuovi provvedimenti normativi che consentano un efficace sviluppo della previdenza integrativa a capitalizzazione. A tal fine concordano di sostenere nell'ambito delle proprie distinte responsabilità, ogni azione utile a superare gli ostacoli e a facilitare una concreta realizzazione di tale nuovo istituto.

Ove nel corso del periodo quadriennale di validità del presente accordo, si verifichi un'evoluzione normativa della materia, le parti si riservano di valutarne congiuntamente gli effetti, anche al fine di predisporre un'eventuale soluzione in proposito per il settore.

26/07/1994

Protocollo aggiuntivo sulla previdenza integrativa.

"Le parti, anche con riferimento alla riforma in atto del sistema previdenziale e ai contenuti del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, convengono sull'esigenza di nuovi provvedimenti normativi che consentano un efficace sviluppo della previdenza integrativa a capitalizzazione. A tal fine concordano di sostenere, nell'ambito delle proprie distinte responsabilità, ogni azione utile a superare gli ostacoli e a facilitare una concreta realizzazione di tale nuovo istituto.

Ove nel corso del periodo quadriennale di validità del presente accordo, si verifichi un'evoluzione normativa della materia, le parti si riservano di valutarne congiuntamente gli effetti, anche al fine di predisporre un'eventuale soluzione in proposito per il settore".

PRIAMO STATUTO

STATUTO FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI

ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPO

ART. 1 - DENOMINAZIONE – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, Decreto) è costituito il “Fondo Pensione nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini”, denominato in forma abbreviata “Fondo pensione PRIAMO”, (di seguito Fondo o Priamo).
2. Il Fondo è costituito ai sensi dell'accordo istitutivo sottoscritto in data 23 aprile 1998 tra FEDERTRASPORTI, FENIT ed ANAC e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI e successive modifiche e/o integrazioni in forma di associazione riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
3. Il Fondo ha sede in Roma, Piazza Cola di Rienzo 80/A.
4. La durata del Fondo è fissata a tempo indeterminato, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 41.
5. Al fine del presente statuto si intende per:
 - a) “fonte istitutiva”: accordo nazionale 23 aprile 1998 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - b) “fonti istitutive”: “fonte istitutiva” nonché accordi nazionali di adesione al Fondo, stipulati nei settori affini e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - SCOPO

1. Il Fondo ha lo scopo di realizzare a favore dei lavoratori associati trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, secondo il sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione individuale ed in regime di contribuzione definita.
2. Il Fondo non ha scopi di lucro.

TITOLO II

ASSOCIATI – RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 3 - DESTINATARI

1. Destinatari delle prestazioni del Fondo sono i lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori, sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e datoriali che hanno stipulato la fonte istitutiva.
2. Destinatari del Fondo possono essere anche i lavoratori, appartenenti ai “settori affini” operanti nell'area dei trasporti e della mobilità, individuati nell'elenco allegato A) intitolato “settori affini”. L'associazione al Fondo di tali lavoratori ed imprese, deve essere preventivamente concordata, mediante apposito accordo collettivo nazionale stipulato per ciascun settore, tra le citate organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore, che stabilisce i requisiti di accesso, i relativi tempi di adesione nonché la misura dei contributi.

ART. 4 - ASSOCIATI

1. Sono associati al Fondo:
 - a) i lavoratori dipendenti, che hanno sottoscritto l'adesione, ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori sulla base dei requisiti di accesso stabiliti nelle rispettive fonti istitutive;
 - b) i lavoratori, che hanno sottoscritto l'adesione, appartenenti ai settori affini di cui all'art. 3 punto 2, sulla base dei requisiti di accesso stabiliti nelle rispettive fonti istitutive;
 - c) le imprese dalle quali tali lavoratori dipendono;
 - d) i soggetti che percepiscono a carico del Fondo la pensione complementare di vecchiaia o la pensione complementare di anzianità.
2. Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende di cui all'art. 3 già iscritti a fondi o casse eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo atto della stessa natura della fonte istitutiva stabilisca la fusione di tale fondo con Priamo e tale fusione sia deliberata dai competenti organi del fondo di provenienza e dal Consiglio di Amministrazione di Priamo.
3. In mancanza di un atto di fusione i lavoratori dipendenti da aziende di cui all'art. 3 già associati a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo, diventano associati a Priamo se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione individuale nel rispetto della regolamentazione vigente pro-tempore nel fondo di provenienza, con le modalità stabilite dal presente Statuto.
4. Possono altresì restare associati al Fondo, previo accordo sindacale stipulato ai sensi della normativa vigente in materia di trasferimenti di azienda i lavoratori nei confronti dei quali, in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art. 47 della Legge 428 del 1990, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, non trovino applicazione i C.C.N.L. di cui all'art. 3, e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata, che si accolla l'onere contributivo per quanto di sua competenza.

ART. 5 – MODALITA' DI ADESIONE

1. I destinatari di cui all'art. 3 aderiscono al Fondo in conformità a quanto previsto nelle fonti istitutive in modo volontario mediante sottoscrizione di una apposita domanda di adesione, indirizzata al Presidente del Fondo, reperibile presso i luoghi nei quali a norma del successivo comma può essere promossa la raccolta delle adesioni.

2. La raccolta delle adesioni individuali può essere promossa:

- a) nei luoghi di lavoro dei destinatari;
- b) nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
- c) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

3. L'adesione al Fondo è preceduta dalla consegna al destinatario da copia dello statuto del Fondo, e della scheda informativa relativa alle principali caratteristiche del Fondo, redatta in base allo schema fornito dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, di seguito Covip, nonché della preventiva presa visione della fonte istitutiva. Quest'ultimo documento sarà inviato all'aderente unitamente alla nota di accettazione della richiesta di adesione.

4. La domanda di adesione viene inviata al Fondo tramite l'azienda presso cui il lavoratore è dipendente entro quindici giorni dalla consegna. La domanda viene esaminata dal Presidente o da persona da lui delegata, che nei 30 giorni successivi alla presentazione può richiedere ulteriore documentazione a corredo della domanda oppure rifiutarla, qualora non sussistano i requisiti per la partecipazione al Fondo in capo al soggetto che ha sottoscritto la domanda. La domanda di associazione presentata da lavoratori che alla data del 28 aprile 1993, risultavano già iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore delle legge 23 ottobre 1992, n. 42 (c.d. vecchi scritti), deve essere corredata dalla documentazione stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione, necessaria a provare l'eventuale status di vecchio iscritto agli effetti di legge.

5. In presenza dei requisiti di partecipazione al Fondo, l'associazione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricevimento della domanda ovvero dal ricevimento della successiva documentazione richiesta, di cui al precedente comma.

6. A seguito dell'accettazione della domanda di adesione del lavoratore risulta associata al Fondo anche l'impresa dalla quale il medesimo lavoratore dipende. Per effetto dell'adesione i lavoratori e le imprese dalle quali dipendono, sono obbligati al versamento dei contributi nella misura stabilita dalle norme contrattuali in vigore e sono altresì tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto.

7. Ai fini delle comunicazioni da parte del Fondo, gli associati – ad esclusione dei rappresentanti dei lavoratori negli organi sociali - possono eleggere domicilio presso l'azienda in cui prestano servizio, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.

TITOLO III

ORGANI

ART. 6 - ORGANI

1. Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo del Fondo.

2. L'Assemblea è costituita da 60 (sessanta) membri rappresentanti e la sua composizione potrà essere aumentata, in relazione all'adesione dei settori affini, fino ad un massimo di 90 (novanta) componenti, dei quali metà eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e metà eletti in rappresentanza delle imprese associate, con liste separate, in base alle norme contenute nel Regolamento elettorale adottato dei soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva.

3. Tale adeguamento avrà luogo con il rinnovo triennale dell'Assemblea immediatamente successivo all'adesione dei settori affini. Della conseguente variazione nella composizione numerica dell'Assemblea, viene data informazione agli associati in occasione della prima comunicazione periodica utile.

4. I componenti dell'Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati rimangono in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. Qualora uno dei rappresentanti nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il rappresentante subentrante, cessa dalla carica contestualmente all'organo deliberativo.

7. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario il quale redige il verbale della riunione.

ART. 8 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) elegge i componenti il Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 13;
- b) elegge i componenti del Collegio dei Revisori;
- c) delibera sulla eventuale revoca degli amministratori e dei revisori;
- d) esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei revisori;
- e) approva il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione secondo le istruzioni della Covip;
- f) delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei rappresentanti, su articolata proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito alla scelta della società di revisione contabile;
- g) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quota delle contribuzioni da destinare a finanziamento dell'attività del Fondo;
- h) determina l'eventuale compenso e/o rimborso spese degli amministratori e dei revisori, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- i) delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali dell'attività del Fondo;
- j) delibera su quant'altro ad essa demandato per legge ovvero dallo Statuto;
- k) richiede pareri non vincolanti alla Consulta dei sottoscrittori della fonte istitutiva e prende atto, anche mediante apposita riunione, dei pareri emanati dalla predetta Consulta;
- l) delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione con le procedure previste dal successivo art. 40;
- b) delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del Fondo secondo quanto previsto dal successivo art. 41.

ART. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione mediante avviso – contenente l'identificazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
- 2. In casi di particolare urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla valutazione del Presidente, è ammessa la convocazione a mezzo telegramma o via fax contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
- 3. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità su richiesta motivata di almeno 1/10 dei rappresentanti con indicazione della richiesta e degli argomenti da trattare nell'ordine del giorno.
- 4. L'Assemblea si svolge presso la sede del Fondo ovvero in altro luogo indicato nella convocazione.

ART. 10 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei rappresentanti e delibera a maggioranza assoluta.
- 2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei rappresentanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3. L'assemblea delibera su argomenti tempestivamente proposti da uno o più rappresentanti ed inseriti nell'ordine del giorno con voto favorevole dei 2/3 dell'Assemblea.

ART. 11 – RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA

- 1. Coloro che sono risultati eletti possono farsi rappresentare in Assemblea da altri eletti della stessa componente. L'eletto può farsi rappresentare soltanto da chi sia espressamente indicato nella delega.
- 2. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco e non può essere conferita né agli amministratori né ai revisori né ai dipendenti del Fondo.
- 3. La delega può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le eventuali convocazioni successive della medesima assemblea.
- 4. La delega può essere rilasciata anche in calce all'avviso di comunicazione, il Presidente constata la validità delle deleghe. In ogni caso la delega deve essere conferita per iscritto ed i relativi documenti devono essere conservati dal Fondo. Uno stesso rappresentante non può essere portatore di più di una delega.

ART. 12 - VERBALE DELLE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente: in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
- 2. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori.
- 3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
- 4. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
- 5. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

ART. 13 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 (dodici) membri di cui metà in rappresentanza dei lavoratori associati e metà in rappresentanza delle imprese associate.
- 2. In attuazione del principio di pariteticità i componenti l'Assemblea, in rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, provvedono, disgiuntamente, alla nomina della propria metà dei Consiglieri sulla base delle rispettive liste elettorali.
- 3. Le liste elettorali saranno composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri eleggibili.
- 4. Le liste elettorali saranno presentate dalle parti istitutive o dai rappresentanti degli associati e dovranno essere sottoscritte da almeno 1/10 dei rappresentanti rispettivamente dei lavoratori e delle imprese.
- 5. La lista che ottiene un numero di voti pari ai 2/3 (due terzi) dei votanti di ciascuna parte, ottiene la totalità dei Consiglieri di spettanza della relativa componente. Se nessuna lista ottiene tale quorum minimo, l'elezione viene ripetuta. Alla terza votazione, ottiene la totalità dei Consiglieri di propria spettanza, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 6. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
- 7. I Consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ed i Consiglieri eletti in rappresentanza delle imprese associate costituiscono un organismo unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo.

8. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono eleggibili per non più di due volte consecutive.

9. I componenti il Consiglio di Amministrazione e l'eventuale dirigente responsabile, non devono trovarsi in una situazione per la quale l'art. 2382 del Codice Civile prescriba la ineleggibilità o la decadenza, ovvero in una situazione per la quale l'art. 8, comma 8 del Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 prescriba la incompatibilità e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità nei limiti ed alle condizioni della normativa vigente pro-tempore. Almeno 4 Consiglieri, di cui 2 in rappresentanza dei lavoratori associati e 2 in rappresentanza delle imprese associate e l'eventuale dirigente responsabile, devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) o b) del Decreto del Ministro del Lavoro 211/97. Costituisce causa di decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione la perdita dei requisiti di onorabilità o il verificarsi di una delle situazioni previste dal richiamato art. 2382 del Codice Civile.

10. I Consiglieri che all'atto dell'elezione si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96, hanno facoltà di optare tra l'una o l'altra delle posizioni incompatibili; tale opzione va esercitata nei 15 giorni successivi alle elezioni e comunque prima dell'insediamento del Consiglio.

11. La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di rappresentante e, ove si verifichi tale situazione, il Consigliere decade d'ufficio da quest'ultima carica.

12. Il rimborso spese e/o il compenso degli amministratori investiti di particolari funzioni, che richiedono un particolare impegno, anche in termini di continuità e di professionalità, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori.

ART. 14 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. I membri possono essere eletti anche tra i non associati al Fondo.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge nel proprio ambito, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) convoca l'Assemblea e ne definisce l'ordine del giorno e partecipa di diritto alle riunioni;
- c) provvede all'organizzazione del Fondo e ne definisce gli indirizzi generali di gestione;
- d) provvede alla gestione amministrativa del Fondo in conformità alle istruzioni della Covip emanate ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera g) del Decreto;
- e) predispose il bilancio comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, redige la relazione ed il preventivo d'esercizio, secondo le istruzioni della Covip;
- f) decide con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti, i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nel presente Statuto;
- g) decide, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti le politiche di investimento in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nel presente Statuto;
- h) individua, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dall'art. 31 del presente Statuto i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo e stipula le relative convenzioni;
- i) individua, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti, la banca depositaria e stipula la relativa convenzione secondo quanto previsto dal successivo art. 33;
- j) dà specifiche istruzioni al Presidente o ad altro amministratore all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari, nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo;
- k) individua, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti, la società cui affidare la gestione dei servizi amministrativi del Fondo e stipula la relativa convenzione secondo quanto previsto dal successivo art. 36;
- l) individua, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti, le compagnie di assicurazione cui affidare la erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari e stipula le relative convenzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 34;
- m) propone all'Assemblea la società per la revisione del bilancio del Fondo;
- n) propone all'Assemblea l'importo della quota associativa annua da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo;
- o) modifica la scheda informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla Covip;
- p) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli associati in materia di andamento finanziario ed amministrativo del Fondo nel rispetto delle istruzioni al riguardo impartite dalla Covip ai sensi dell'art. 17, comma 2 lettera h) del Decreto;
- q) vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente pro-tempore;
- r) ha la facoltà di proporre all'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti, le modifiche allo Statuto; apporta allo Statuto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di sopravvenienza di modifiche di legge, o della fonte istitutiva, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla legge, o a sopravvenute istruzioni della Covip;
- s) tiene i libri contabili del Fondo, in base alle istruzioni della Covip;
- t) indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea e convoca l'Assemblea neo eletta per il suo insediamento entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti secondo quanto disposto al riguardo dal Regolamento elettorale;
- u) qualora ragioni di opportunità lo consiglino, il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti sottopone alla delibera assembleare l'istituzione del responsabile del Fondo. Previa favorevole delibera assembleare il Consiglio di Amministrazione provvede alla scelta del responsabile in base a

criteri di competenza;

v) in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, riferisce alla Covip, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;

w) predisporre ed invia alla Consulta dei sottoscrittori della fonte istitutiva di cui al punto 8 della fonte istitutiva il bilancio e tutte le notizie e i dati che valuti opportuno segnalare alla stessa; inoltre richiede pareri non vincolanti alla consulta, relativamente a modifiche statutarie nonché nei casi di scioglimento del fondo e di grave crisi economica dello stesso.

ART. 15 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o comunque almeno due volte all'anno, per deliberare in ordine al bilancio annuale, al bilancio di previsione, all'attività in corso, ai programmi gestionali ed alla esecuzione di quanto stabilito dall'Assemblea.

2. Per la validità delle deliberazioni, quando lo Statuto non disponga diversamente, occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Per le delibere aventi ad oggetto le materie di cui ai successivi artt. 30, 31, 32, 33 e 34 è comunque necessaria la presenza di almeno quattro Amministratori, due in rappresentanza dei lavoratori associati e due in rappresentanza delle imprese associate, in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) o b), del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/97.

4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

5. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Il voto è personale e non può essere dato per delega.

ART. 16 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Le convocazioni con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione relativa, sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ed ai componenti il Collegio dei Revisori almeno 10 giorni prima della data della riunione.

2. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

ART. 17 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora durante il mandato venga a cessare, per decadenza o per morte o per impedimento fisico o per dimissioni, uno degli amministratori l'Assemblea provvede, con le modalità consuete, all'elezione del nuovo membro entro 3 mesi.

2. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione decade, rimanendo in carica per il solo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione. In questo caso il Presidente del Fondo provvede all'immediata convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio sono da considerarsi decaduti dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Gli amministratori nominati in sostituzione ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 18 - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Decreto agli amministratori si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del Codice Civile.

2. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche al Presidente del Fondo.

3. In caso di revoca di uno o più amministratori, per la relativa sostituzione si applicano le norme di cui all'art.17 del presente Statuto.

4. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è deliberata dall'Assemblea ed è esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

5. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio annuale, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare.

ART. 19 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio.

2. Il Presidente è eletto, nel rispetto del principio di alternanza, a turno tra i Consiglieri che siedono in Consiglio in rappresentanza delle imprese associate e i Consiglieri che siedono in Consiglio in rappresentanza dei lavoratori associati.

3. Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente.

4. Il Presidente ha facoltà di compiere, previa informazione e consultazione del Vice Presidente e con le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di accendere conti correnti bancari. Tutti gli atti aventi contenuto economicofinanziario sono gestiti a doppia firma tra Presidente e Vice Presidente.

5. Il Presidente del Fondo inoltre:

a) sovrintende al funzionamento del Fondo;

b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;

- c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - d) su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome e per conto del Fondo;
 - e) tiene i rapporti con gli organi esterni e di vigilanza;
 - f) comunica alla Covip le situazioni di conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la natura;
 - g) trasmette alla Covip ogni variazione della fonte istitutiva di cui al precedente art. 1 e dello Statuto unitamente ad una nota nella quale sono evidenziate le modifiche apportate;
 - h) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
6. Il Presidente ha l'obbligo di riferire alla Covip, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
7. Il Presidente previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare una parte delle proprie funzioni al Vice Presidente e, di comune accordo con quest'ultimo, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Vice Presidente sostituisce, in caso di impedimento o assenza, il Presidente.

ART. 20 COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è eletto unitamente al Presidente dello stesso dall'Assemblea dei rappresentanti; è composto da 4 revisori contabili effettivi e da 2 supplenti, per metà in rappresentanza dei lavoratori associati e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese associate.
2. Per l'elezione si procede disgiuntamente mediante liste presentate dalle parti istitutive e sottoscritte da almeno 1/3 (un terzo) dei rappresentanti della relativa componente (lavoratori – imprese). Ciascuna lista contiene i nomi di due revisori effettivi e di un revisore supplente; risultano eletti per ciascun ambito di rappresentanza (lavoratori e imprese) i revisori la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili.
4. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati non più di due volte.
5. L'Assemblea elegge il Presidente tra i revisori che appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente del Fondo. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
6. Il revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo, è sostituito dal supplente eletto nella stessa lista.
7. La carica di componente del Collegio dei Revisori, è incompatibile con quella di rappresentante, di membro del Consiglio di Amministrazione e con la posizione di dipendente del Fondo.
8. Il Collegio è convocato dal suo Presidente mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma con periodicità almeno trimestrale e delibera a maggioranza assoluta, in caso di parità al Presidente spetta voto doppio.
9. I membri del Collegio dei Revisori, non devono trovarsi in una situazione per la quale l'art. 2399 del Codice Civile prescrive la ineleggibilità o la decadenza ovvero in una situazione per la quale l'art. 8, comma 8 del Decreto del Ministro del Tesoro n.703/96 prescrive la incompatibilità e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità nei limiti ed alle condizioni della normativa vigente pro-tempore.
10. Costituisce causa di decadenza dalla carica di membro del Collegio dei Revisori la perdita dei requisiti di onorabilità o il verificarsi di una delle situazioni previste dal richiamato art. 2399 del Codice Civile e comunque il sopraggiungere di una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 8 del Decreto del ministro del Tesoro n. 703/96.
11. I Revisori hanno l'obbligo di riferire alla Covip le irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio e in particolare di segnalare alla Covip le eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo. In caso di gravi irregolarità suscettibili di incidere sulla corretta gestione e sul corretto funzionamento del Fondo, il Presidente del Collegio dei Revisori ha l'obbligo di inviare alla Covip, copia dei verbali delle riunioni del Collegio nelle quali le suddette irregolarità sono state riscontrate nonché qualora si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio, copia dei verbali delle riunioni del Collegio nelle quali le medesime irregolarità sono state escluse.
12. I revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI RISCATTI

ART. 21 - BENEFICIARI E PRESTAZIONI

1. Beneficiari delle prestazioni pensionistiche del Fondo pensione sono i lavoratori associati.
2. Il Fondo opera in regime di contribuzione definita ed eroga le seguenti prestazioni pensionistiche complementari:
- a) pensione complementare di vecchiaia;
 - b) pensione complementare di anzianità.
3. Il lavoratore associato matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, con un minimo di dieci anni di partecipazione al Fondo.
4. Il lavoratore associato al Fondo matura il diritto alla pensione complementare di anzianità solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo nel concorso del requisito di almeno 15 anni di partecipazione al Fondo e di una età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio.
5. L'anzianità di associazione, che il lavoratore associato abbia maturato presso altri fondi pensione, ovvero

forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del Decreto, di seguito forme pensionistiche individuali, è equiparata, ai fini della sussistenza dei requisiti minimi di permanenza, all'anzianità di associazione maturata all'interno del Fondo.

6. Il lavoratore associato può richiedere che la prestazione sia liquidata sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata.

7. La scelta in merito all'opzione di cui al comma che precede compete solo ed esclusivamente al lavoratore associato, il quale è tenuto ad esercitare tale facoltà all'atto della presentazione delle domanda di pensionamento.

8. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua a favore del lavoratore associato quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore rispetto a quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 335/95, il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

9. Le prestazioni pensionistiche complementari sono commisurate, in conformità al principio della capitalizzazione individuale, ai contributi effettivamente versati nonché ai proventi realizzati per effetto dell'impiego dei contributi medesimi e sono determinate secondo i criteri previsti dalle convenzioni di cui al successivo art. 34.

ART. 22 - DEROGHE AL REGIME DELLE PRESTAZIONI

I lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni statutarie e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla posizione individuale.

ART. 23 - CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Il passaggio alla qualifica di dirigente e la risoluzione del rapporto di lavoro con le imprese che applicano i C.C.N.L. di cui all'art. 3, determinano la cessazione di requisiti di partecipazione al Fondo salvo il caso di cui al comma 3, lettera d), del presente articolo.

2. Conservano la qualità di associati i lavoratori i quali, a seguito di pensionamento, percepiscano a carico del Fondo la pensione complementare di vecchiaia o di anzianità di cui al precedente art. 21.

3. Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo ai sensi del comma 1 del presente articolo deve comunicare la scelta tra una delle seguenti opzioni:

a) trasferimento dell'intera posizione pensionistica presso un altro fondo pensione cui il lavoratore associato acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) trasferimento dell'intera posizione pensionistica presso una forma pensionistica individuale;

c) riscatto dell'intera posizione pensionistica con conseguente liquidazione in forma capitale delle prestazioni maturate, a condizione che non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche;

d) mantenimento della posizione anche in assenza di contribuzione.

4. Al trasferimento o al riscatto della posizione pensionistica si procede sulla base di una esplicita richiesta del lavoratore associato, da presentare con le modalità stabilite al riguardo con delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo devono essere effettuati entro i successivi sei mesi.

6. Ai fini della cessazione dell'obbligo di contribuzione, la richiesta di trasferimento o di riscatto di cui al comma 3 produce effetti dalla data in cui vengono meno i requisiti di partecipazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

7. Il lavoratore associato, anche in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione, non prima che abbia maturato almeno cinque anni di associazione al Fondo.

8. La richiesta di trasferimento deve essere inoltrata con le modalità stabilite al riguardo dal Consiglio di Amministrazione.

9. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di 6 mesi decorrenti dal giorno del ricevimento della richiesta.

10. Il lavoratore associato che eserciti la facoltà di trasferimento di cui al comma 8 perde la qualità di associato al Fondo. Conseguentemente l'obbligo di versare i contributi a carico sia del lavoratore che dell'impresa cessa a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa istanza.

11. In caso di morte del lavoratore associato al Fondo prima del pensionamento, la posizione individuale dello stesso, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero se già viventi e a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti, valgono le disposizioni del lavoratore associato iscritto al Fondo, in assenza delle quali, la posizione resta acquisita al Fondo.

12. La richiesta di riscatto da parte degli aventi diritto deve essere inoltrata con le modalità stabilite al riguardo dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 24 - ANTICIPAZIONI

1. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, il lavoratore associato può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull'intera posizione individuale maturata, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, o per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 (congedi per la formazione) e 6 (congedi per la formazione continua) previsti dall'art. 7, Legge 8 marzo 2000 n. 53. L'associato

ha facoltà di reintegrare la propria posizione al Fondo, sulla base delle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

2. Ai fini dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione delle prestazioni di cui al precedente articolo 21 comma 6, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione o a forme pensionistiche individuali, maturati dall'associato per i quali non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale.

TITOLO V

CONTRIBUZIONI E SPESE

ART. 25 - ENTRATE, PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Fondo, è costituito:

- a) dai contributi di cui all'articolo 26, ivi compresi i contributi a carico del datore di lavoro prioritariamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi, tra i quali quelli di cui al punto 17 comma 3 della fonte istitutiva;
- b) dalle quote di avvio e dalle quote d'iscrizione una tantum in conformità a quanto previsto dalla fonte istitutiva;
- c) dalle somme versate dalle imprese associate per il caso di ritardato od omesso versamento dei contributi dovuti in conformità a quanto previsto dalla fonte istitutiva;
- d) dalle somme relative alle posizioni individuali trasferite da altri fondi pensione;
- e) dagli interessi, dai frutti, dai dividendi e da ogni altro provento derivante dall'impiego delle somme di cui sopra;
- f) da ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare.

ART. 26 – CONTRIBUTI

1. I lavoratori associati e le imprese associate sono tenuti al versamento dei contributi previsti dalle fonti istitutive. La determinazione e le successive modifiche della contribuzione al Fondo sono di competenza esclusiva delle fonti istitutive. L'obbligo di contribuzione decorre dalla data di effetto dell'associazione al Fondo.

2. I lavoratori associati hanno la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto quelli previsti dalle fonti istitutive nei limiti della quota di deducibilità del reddito e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell'impresa cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con il lavoratore dipendente.

4. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta all'impresa che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l'obbligazione contributiva entro il 30 novembre di ciascun anno con effetto dal primo gennaio successivo. A partire dalla stessa data l'azienda provvede a sospendere il versamento della contribuzione a proprio carico nonché delle quote relative di t.f.r., che pertanto, saranno accantonate secondo il regime generale.

5. Tale facoltà non può essere esercitata prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liquidazione della posizione individuale, avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo Statuto, in conformità a quanto disposto dalla legge. Il ripristino dell'obbligazione contributiva è consentito, in qualsiasi momento, per una sola volta.

6. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

7. Durante il periodo di sospensione dell'obbligazione contributiva, il lavoratore resta associato a tutti gli effetti.

8. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, per qualsiasi causa permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'azienda e del lavoratore è rapportato alla retribuzione effettiva prevista per ciascuna causa.

9. In caso di ritardato versamento anche parziale dei contributi contrattuali dovuti, le imprese associate sono tenute al versamento dei contributi dovuti, maggiorati a titolo di indennizzo di una percentuale corrispondente al tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di due punti percentuali entrambi calcolati in ragione dell'anno.

10. Le somme di cui al comma precedente sono imputate alle posizioni individuali di cui al successivo art. 29.

ART. 27- QUOTA D'ISCRIZIONE

1. Per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo è prevista, a carico delle imprese, una quota di avvio la cui misura è stabilita dalla fonte istitutiva. Tale somma non è dovuta per i settori affini.

2. All'atto dell'adesione del lavoratore è previsto il versamento al Fondo di una quota di iscrizione una tantum pari a Euro 10,32, di cui Euro 5,16 a carico dell'impresa ed Euro 5,16 a carico del lavoratore.

ART. 28 REGIME DELLE SPESE

1. Per il suo funzionamento, il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.

2. Alla copertura degli oneri relativi alla gestione amministrativa, il Fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:

- a) della quota d'avvio;
- b) della quota d'iscrizione;
- c) dei contributi destinati alla copertura degli oneri amministrativi;
- d) delle somme rinvenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali di associati deceduti in assenza di beneficiari di legge;
- e) di ogni altra entrata, non accreditata direttamente sulle posizioni individuali.

Le principali spese relative alla gestione amministrativa riguardano:

- a) personale, sede e beni strumentali;
- b) attività degli organi statutari;
- c) gestione amministrativa del Fondo e delle posizioni individuali;
- d) consulenze;
- e) attività promozionale;

f) spese legali.

3. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, quali le commissioni da corrispondere ai gestori finanziari e alla Banca depositaria, verranno prelevate dal patrimonio affidato in gestione, secondo quanto stabilito dalla relativa convenzione.

ART. 29 – POSIZIONI INDIVIDUALI

La parte di attivo netto destinato alle prestazioni di pertinenza del singolo associato è denominata posizione individuale. Essa è costituita dalle quote e frazioni di quote assegnate al singolo associato, nonché, negli intervalli intercorrenti tra i giorni di valorizzazione, dai versamenti di pertinenza del singolo associato che non sono ancora stati trasformati in quote.

TITOLO VI

GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 30- IMPIEGO DELLE RISORSE

1. Le risorse del Fondo devono essere gestite, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente pro-tempore, in maniera sana e prudente avendo riguardo agli obiettivi di:

- diversificazione degli investimenti;
- efficiente gestione del portafoglio;
- diversificazione dei rischi;
- massimizzazione dei rendimenti netti.

2. I criteri generali per la individuazione e la ripartizione del rischio in materia di investimenti sono definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme del presente Statuto, delle disposizioni legislative vigenti pro-tempore ed in particolare di quanto stabilito dal Decreto del Ministro del Tesoro n.703/96.

3. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione sottoporre all'Assemblea un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze dei lavoratori associati (gestione pluricomparto).

4. Per i primi tre esercizi verrà adottata la gestione monocomparto.

5. L'Assemblea delibera il diverso assetto gestionale (gestione pluricomparto), apportando allo statuto le conseguenti modifiche.

ART. 31 - GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE

1. Le risorse del Fondo sono integralmente affidate in gestione finanziaria a soggetti abilitati dalla normativa vigente.

2. La scelta dei soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo viene effettuata ai sensi dell'art. 6 comma 4 bis del Decreto, richiedendo offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità - notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale. Il processo di selezione dei gestori è condotto secondo le istruzioni emanate dalla Covip e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza fra obiettivi e modalità gestionali decisi preventivamente dagli amministratori e i criteri di scelta dei gestori.

ART. 32 - CONVENZIONE DI GESTIONE

1. Le convenzioni sottoscritte con i gestori devono in ogni caso indicare:

- a. le linee generali di indirizzo dell'attività dei gestori convenzionati;
- b. le modalità con le quali possono essere modificate le suddette linee di indirizzo;
- c. la durata che deve essere definita ma non inferiore a tre anni;
- d. i termini e le modalità dell'eventuale recesso;
- e. l'attribuzione al Fondo delle titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in cui risultano investite le risorse.

2. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle istruzioni al riguardo impartite dalla Covip.

3. In caso di esercizio della facoltà di recesso, il gestore è tenuto a redigere un rendiconto finale di gestione, mentre il gestore subentrante deve redigere un inventario iniziale. Il trasferimento della gestione finanziaria deve avvenire senza soluzione di continuità.

ART. 33 – BANCA DEPOSITARIA

1. Le risorse del Fondo sono depositate presso una banca che presenti i requisiti previsti dall'art. 6-bis del Decreto.

2. La banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo e degli associati di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

3. Ferma restando la responsabilità della banca depositaria, essa ha la facoltà di subdepositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo presso la Monte Titoli S.p.A. e presso la gestione centralizzata di titoli in deposito della Banca d'Italia, ovvero presso analoghi organismi – italiani ed esteri – che svolgono attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari, presso banche italiane od estere e presso s.i.m. o imprese di investimento che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela.

4. La selezione della banca depositaria avviene secondo le indicazioni di cui all'art. 6-ter del Decreto.

5. La convenzione con la banca depositaria, di durata non inferiore a tre anni, deve prevedere che l'incarico sia conferito con facoltà di revoca in qualsiasi momento.

6. Le modalità di sostituzione della banca depositaria sono definite nella convenzione.

ART. 34 - GESTIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. Per la erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula apposita convenzione con una o più imprese di assicurazione, di cui all'articolo 6, comma 2 del Decreto. La convenzione deve

necessariamente prevedere i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche, nonché i criteri da utilizzare per l'adeguamento delle rendite periodiche. Per la stipula delle convenzioni, il Consiglio di Amministrazione procede alla selezione delle imprese di assicurazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6-ter del Decreto.

ART. 35 - CONFLITTI D'INTERESSE

1. Il Presidente del Fondo con la collaborazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente pro-tempore.
2. Il Presidente del Fondo, è tenuto a comunicare alla Covip le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa vigente pro-tempore quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo o quando, comunque, ne sia venuto a conoscenza.
3. Si considerano situazioni di conflitto di interessi, le fattispecie disciplinate dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 nonché ogni altra individuazione da sopravvenienti disposizioni di legge o di decreti dei Ministri di volta in volta competenti.
4. Il Presidente del Fondo informa la Covip dell'esistenza delle fattispecie di conflitto di cui al comma precedente, comunicando la insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo ovvero una gestione delle risorse del Fondo non conforme all'esclusivo interesse degli associati.

TITOLO VII

GESTIONE AMMINISTRATIVA, SISTEMA DI CONTABILITA' E TRASPARENZA

ART. 36- GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la sua gestione amministrativa avendo cura di tenere distinta la fase di accumulo da quella di erogazione e, in particolare:
 - tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - tenuta della contabilità;
 - raccolta e gestione delle adesioni;
 - verifica delle posizioni contributive individuali dei lavoratori associati;
 - gestione delle prestazioni;
 - predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - predisposizione della modulistica, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche ai lavoratori associati;
 - adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa sono di norma affidate, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione. Le offerte vanno richieste nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6-ter del Decreto.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente pro-tempore.
4. Su motivata proposta del Consiglio di Amministrazione, approvata dall'Assemblea, le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere svolte in tutto o in parte direttamente dal Fondo. La proposta del Consiglio di Amministrazione deve contenere una dettagliata ipotesi organizzativa con analisi dei relativi costi.

ART. 37- LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

In materia di determinazione del patrimonio e della sua redditività, compilazione delle scritture contabili, bilancio d'esercizio ed evidenziazione delle posizioni individuali degli aderenti, si applicano le istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera g), del Decreto.

ART. 38 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve predisporre il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, accompagnato da apposita relazione sui risultati della gestione dalla relazione del Collegio dei Revisori Contabili e dalla certificazione rilasciata dalla Società di Revisione Contabile, da sottoporre all'Assemblea dei Rappresentanti per l'approvazione.
3. L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, non implica liberazione degli amministratori e del Collegio dei Revisori per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

ART. 39 - TRASPARENZA

1. Il rapporto tra il Fondo e gli associati è improntato alla massima trasparenza ed è finalizzato al costante aggiornamento sull'andamento amministrativo e finanziario del Fondo.
2. Con la frequenza e secondo le modalità stabilite con delibera dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni della Covip, il Fondo provvede a fornire agli associati informazioni relative alla posizione individuale, ai contributi versati, all'impiego delle risorse e ai risultati conseguiti nella gestione medesima.
3. Il Fondo fornisce a ciascuna azienda un riepilogo delle contribuzioni dalla stessa versate. Inoltre, in relazione a quanto previsto dalla fonte istitutiva, ciascuna azienda provvede a fornire ai lavoratori associati, da essa dipendenti, comunicazione in ordine all'entità delle trattenute effettuate, dei contributi a carico dell'azienda medesima e della quota di t.f.r. con la periodicità stabilita per i versamenti al Fondo.

TITOLO VIII

MODIFICHE STATUTARIE - SCIoglimento

ART. 40- MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche del presente statuto, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria e sottoposte all'approvazione

della Covip.

2. L'Assemblea, chiamata a modificare lo Statuto è regolarmente costituita con la presenza, di almeno 3/4 (tre quarti) dei delegati, e delibera con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei delegati presenti o rappresentati.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di adeguare le disposizioni statutarie in caso di sopravvenienza di modifiche di legge o della fonte istitutiva nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto, nonché di sopravvenute istruzioni della Covip. Le modifiche sono soggette all'approvazione delle Covip e, alla prima riunione utile, sono portate a conoscenza dell'Assemblea.

ART. 41 SCIoglimento

1. Il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, quando sopraggiungono eventi che rendano impossibile il funzionamento del Fondo, oltre che per altre cause derivanti da disposizioni di legge.

2. L'Assemblea chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento del Fondo è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei delegati.

3. La delibera relativa è valida se adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei delegati anche in seconda convocazione.

4. La delibera che determina lo scioglimento del Fondo stabilisce i criteri di liquidazione e nomina i liquidatori per gli adempimenti di legge, determinandone i poteri.

5. In ogni caso i liquidatori provvedono alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del Decreto.

6. I lavoratori associati che non abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni di cui al precedente art. 21 hanno facoltà di trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale ovvero di riscattarla.

7. Al Fondo si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 11 del Decreto.

ART. 42 - CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge ad ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 43 - NORMA TRANSITORIA

1. Per quanto riguarda gli aspetti regolamentari e di funzionamento contenuti nel presente Statuto il Consiglio di Amministrazione, entro il primo anno dall'entrata in funzione del Fondo, provvede ad operare un riordino facendo riferimento anche all'esperienza nel frattempo maturata.

2. Tale riordino verrà sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.
